

Brescia, lì 23.03.2021

SPETT.LE CLIENTE

Oggetto: DL n. 41 del 22/03/2021 c.d. "D.L. SOSTEGNI" – CONTRIBUTO FONDO PERDUTO

L'Agenzia delle Entrate ha definito modalità e termini di presentazione dell'istanza per la richiesta del **contributo a fondo perduto previsto dal c.d. "DL SOSTEGNI" per coloro che:**

- a) hanno conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro;
- b) hanno avuto
 - o una diminuzione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medio mensile
 - o del 2020
 - o di almeno il 30%
 - o rispetto dell'analogo ammontare del 2019;

Il modello potrà essere predisposto e inviato **dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021**

Una [guida - pdf](#) dell'Agenzia delle Entrate, già consultabile online, spiega inoltre tutti i dettagli della misura, dai soggetti interessati, del calcolo del contributo nonché le indicazioni per richiederlo, di seguito riepilogati:

Come si calcola il contributo?

Il contributo si calcola applicando una specifica percentuale, a seconda dell'ammontare di ricavi e compensi conseguiti nell'esercizio 2019, in particolare la percentuale del:

- 60% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 non superano la soglia di 100 mila euro;
- 50% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 compresi tra 100.001 euro e 400 mila euro;
- 40% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 compresi tra 400.001 euro e 1 milione di euro;
- 30% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 compresi tra 1.000.001 euro e 5 milioni di euro;
- 20% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono compresi tra 5.000.001 e 10 milioni di euro;

alla differenza fra:

- l'ammontare medio mensile del fatturato 2019 e
- l'ammontare medio mensile del fatturato 2020.

$$[(\text{fatturato } 2019 : 12) - (\text{fatturato } 2020 : 12)] \times \text{percentuale commisurata ai ricavi}$$

Il contributo **è comunque riconosciuto**, a coloro che rispettano la condizione di diminuzione del 30% del fatturato e dei corrispettivi, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche e non può essere superiore a 150 mila euro.

Eccezione: ai soggetti che abbiano avviato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta a prescindere dal calo del fatturato.

Il contributo a fondo perduto **è escluso da tassazione** sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l'Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Le modalità di erogazione

Rispetto ai precedenti contributi a fondo perduto, il decreto "Sostegni" ha introdotto una nuova modalità di erogazione del contributo spettante. A scelta del beneficiario, l'Agenzia delle entrate può erogare il contributo spettante:

- **mediante accredito** su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);
- mediante riconoscimento di un credito d'imposta di pari valore, utilizzabile **in compensazione** tramite modello F24.

La scelta della modalità di erogazione è espressa dal beneficiario nell'istanza per la richiesta del contributo. La scelta è irrevocabile e riguarda l'intero importo del contributo spettante.

Ai fini dell'utilizzo del credito in compensazione, sarà istituito un apposito nuovo codice tributo. Il credito d'imposta riconosciuto non può essere ceduto ad altri soggetti.

Iter della domanda

Per ogni domanda, il sistema dell'Agenzia effettuerà due elaborazioni successive relative ai controlli formali e sostanziali.

L'esito delle due elaborazioni sarà comunicato con apposite ricevute restituite al soggetto che ha trasmesso l'istanza.

A chi spetta il contributo?

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dalle imprese, dalle partite iva, dai professionisti o dai titolari di reddito agrario.

A chi non spetta il contributo?

Il "Decreto Sostegni" precisa che **non possono** fruire del Bonus a fondo perduto:

- i soggetti la cui attività risulta cessata entro il 23 marzo 2021,
- i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 24.03.2021
- gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).

I clienti per i quali, dai controlli della documentazione in possesso dello Studio spetta il contributo, riceveranno il modulo appositamente precompilato, entro la fine della prossima settimana, che sarà da restituire sottoscritto, e verranno contattati per la scelta tra accredito e compensazione.

Studio Dott. Begni & Associati